

COMUNE DI VIGONZA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO
PER L'STITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI DI PARTECIPAZIONE
FRAZIONALI

Approvato con delibera di C.C. n. 51 del 23 Maggio 2003
Modificato con delibera di C.C. n. 120 del 30/11/2007

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEI COMITATI

Il Consiglio comunale di Vigonza in applicazione dell'art.5 dello Statuto comunale e secondo lo spirito dell'art. 4 - capo II° dello Statuto comunale, istituisce i Comitati di partecipazione, di seguito denominati Comitati.

I comitati sono istituiti in ogni singola frazione come di seguito elencate: Vigonza, Perarolo, Peraga, Busa, Pionca, San Vito, Codiverno.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

I Comitati forniscono al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale ed alle Commissioni consiliari, quando ne siano direttamente investiti dal Consiglio comunale, dai Presidenti delle Commissioni consiliari e/o dal Sindaco, il proprio motivato parere in ordine a questioni e problematiche di competenza del comune e specificatamente del territorio frazionale interessato dal comitato.

I comitati svolgono la loro attività, non vincolante per gli organi di governo, ai fini consultivi o di approfondimento su tematiche inerenti la frazione. Ad essi è inoltre concessa l'esercizio di attività di promozione di iniziative a carattere culturale o aggregative.

ARTICOLO 3 - ORGANI DEI COMITATI E SEDE

Sono organi del Comitato:

- A) il Coordinatore del Comitato di partecipazione;
- B) il Consiglio direttivo;
- C) L'Assemblea dei cittadini. :

Con l'atto del consiglio Comunale di nomina del Comitato – ai sensi del successivo art. 9 - viene individuata per ciascuna frazione idonea sede, la quale può essere successivamente modificata con apposito atto di Giunta Comunale.

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Fanno parte del Consiglio direttivo i rappresentanti dei residenti della frazione eletti tra tutti coloro che sono iscritti all'anagrafe cittadina suddivisa in elenchi seguendo la tradizione storica della delimitazione territoriale della frazione – lista anagrafica - del Comune di Vigonza. Tale Consiglio sarà composto da

un minimo di 5 (cinque) persone per frazione fino a 1000 abitanti, con l'aggiunta di un membro ogni 1000 abitanti.

Ai fini del computo del numero degli abitanti residenti, viene accertato mediante attestato dell'ufficio anagrafe al 31 dicembre o al 30 giugno precedente alle elezioni, in ragione del fatto che la giornata di votazione ricada rispettivamente nel I o II semestre dell'anno.

ARTICOLO 5 – INELEGGIBILITÀ e INCOMPATIBILITA'

Non sono eleggibili alla carica di rappresentante del Consiglio direttivo i cittadini che rivestono cariche pubbliche istituzionali presso il Comune di Vigonza (Sindaco, Assessori, Consiglieri e dipendenti del Comune di Vigonza).

ARTICOLO 6 - DURATA IN CARICA

Il Consiglio direttivo rimane in carica per la durata della legislatura comunale. I componenti del Consiglio direttivo possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 7 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO e MODALITA' DI VOTO

Hanno diritto di elettorato attivo – possono votare - tutti i cittadini residenti nella rispettiva frazione e località che abbiano compiuto i 16 anni di età alla data delle elezioni,.

Hanno diritto di elettorato passivo - possono essere candidati - tutti cittadini residenti nella rispettiva frazione e località che abbiano compiuto i 18 anni di età alla data delle elezioni, e che abbiano presentato apposita dichiarazione scritta di disponibilità ad essere eletto a componenti del Comitato, entro il 15° giorno precedente quello fissato per le elezioni da presentarsi all'ufficio elettorale del Comune. Di questo verrà data pubblicità negli appositi spazi e all'entrata di ciascun seggio elettorale.

A tal fine costituisce "lista elettorale" per l'elezione dei Comitati frazionali l'elenco alfabetico dei cittadini residenti in ciascuna frazione che abbiano compiuto i 16 anni (per l'elettorato attivo) e 18 anni (per il diritto all'elettorato passivo), secondo appositi elenchi anagrafici in base alla tradizione storica della delimitazione frazionale – del Comune di Vigonza.

Il "blocco" delle liste – formazione degli elenchi sulla base dell'iscrizione anagrafica - degli aventi diritto al voto avviene al 15° giorno antecedente la data delle elezioni, tenuto conto della data di compimento del 16° anno alla data della votazione.

Le votazioni si svolgeranno in unica giornata, avranno inizio alle ore 09,00 e si concluderanno alle ore 19,30.

E' possibile esprimere nella scheda di elezione un solo nominativo di preferenza.

Al fine dell'esercizio del diritto al voto, il cittadino deve presentarsi al seggio munito di un documento di identità valido, il cui riscontro avverrà da parte del presidente del seggio sulla base dell'elenco anagrafico così come trasmesso dall'ufficio comunale.

Lo spoglio viene immediatamente al termine delle votazioni secondo indicazioni fornite dall'Ufficio elettorale comunale.

L'ubicazione dei seggi elettorali, la relativa disciplina di voto e di costituzione degli stessi avverrà con apposito atto di Giunta Comunale, rinviando per quanto compatibile qui non disciplinato al sistema elettorale della Camera dei deputati.

Al fine del compimento della procedura di rinnovo dei Comitati viene stanziata apposita spesa nel bilancio comunale.

ARTICOLO 8 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

La data delle elezioni viene stabilita dalla Giunta comunale, e le stesse dovranno svolgersi entro otto mesi dall'insediamento del primo Consiglio Comunale e ne verrà dato avviso alla popolazione almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'elezione, che si svolgerà in un'unica giornata per tutte le frazioni.

In ogni frazione verrà costituito un seggio composto da:

- Presidente - un dipendente comunale non residente nella frazione;
- Due scrutatori scelti all'interno dell'albo degli scrutatori (a titolo gratuito e non residenti nella frazione).

L'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare una corretta informazione sulla contestuale elezione di tutti i comitati mediante avvisi affissi in luoghi pubblici e mediante comunicazione ai capifamiglia.

ARTICOLO 9 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

I risultati elettorali sono pubblicati all'albo pretorio con atto riassuntivo del Segretario generale sulla scorta dei verbali trasmessi dai seggi, entro 10 giorni dallo svolgimento delle elezioni frazionali.

Il Consiglio comunale nella sua prima riunione utile dopo la pubblicazione dei risultati elettorali procede all'approvazione dei verbali e alla nomina dei membri dei Comitati Frazionali e decide contestualmente su eventuali ricorsi.

Sono proclamati membri del Consiglio direttivo, tutti gli altri elettori che hanno ricevuto il numero di voti, in ordine decrescente, fino al raggiungimento del numero dei componenti previsto.

Nel caso di parità del numero dei voti di preferenza è eletto il più anziano di età.

Nel caso di dimissioni o decadenza di un eletto, il posto lasciato vacante verrà surrogato con decreto del Sindaco dal primo dei non eletti.

Il Consiglio direttivo decade se i suoi componenti eletti direttamente dai cittadini scendono al di sotto di quattro rappresentanti. In questo caso il Sindaco avvia la procedura per indire nuove elezioni.

Il Sindaco o un suo delegato, in caso di comprovata inattività del Consiglio direttivo, può convocare la riunione dello stesso per acquisire informazioni in merito alla inattività. In caso di particolari responsabilità dispone la decadenza del Consiglio direttivo e convoca nuove elezioni.

ARTICOLO 10 - COORDINATORE E E VICECOORDINATORE

Il Sindaco o suo delegato convoca e presiede la prima riunione del Consiglio direttivo eletto che procede alla elezione a maggioranza semplice del Coordinatore e del Vicecoordinatore.

Nel caso di parità di voti diventa Coordinatore e/o Vicecoordinatore il candidato più anziano di età.

ARTICOLO 11 - FUNZIONI DEL COORDINATORE

Il Coordinatore del Comitato stabilisce l'O.d.g. e convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Al Coordinatore del Comitato di Partecipazione verrà inviata copia dell'O.d.g. dei Consigli Comunali, copia della convocazione delle Commissioni Consiliari. Copia del materiale relativo a specifici argomenti di interesse locale riguardanti le singole frazioni o località, verrà messo a disposizione presso l'Ufficio Segreteria.

Il Coordinatore del Comitato convoca l'Assemblea dei cittadini almeno due volte all'anno (od ogni qualvolta ne ritenga il caso), per programmare le attività e per relazionare circa l'attività svolta. Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso pubblico almeno 7 (sette) giorni prima della riunione – attraverso l'affissione di avvisi nelle bacheche pubbliche e presso i locali pubblici, i negozi o esercizi che vi acconsentano, o comunque con tutti i mezzi ritenuti idonei .

L'invito deve essere inoltrato al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali.

L'Assemblea dei cittadini può essere convocata anche su richiesta scritta, presentata al Coordinatore del Comitato, da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno 20 (venti) cittadini residenti

nella frazione e/o località. In questo caso, il Coordinatore del Comitato ha l'obbligo di convocare l'assemblea dei cittadini entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta.

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO e COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO e DECADENZA.

Competenza del Consiglio direttivo è il coordinamento delle attività del Comitato in virtù del mandato convertito dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunirà con cadenza mensile sempre in forma pubblica, verbalizzando su apposito registro gli argomenti discussi. Il verbale della riunione deve essere trasmesso entro 5 (cinque) giorni alla Segreteria del comune per il relativo inoltro al Sindaco, agli assessori, ai Presidenti delle Commissioni consiliari, all'Ufficio di Presidenza ed ai capigruppo consiliari .

Il Consiglio direttivo comunica alla popolazione della frazione il proprio programma ordinario di incontri contestualmente alla comunicazione di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può comunicare alla popolazione della frazione la indizione della riunione attraverso l'affissione di avvisi nelle bacheche pubbliche e presso i locali pubblici, i negozi o esercizi che vi acconsentano, o comunque con tutti i mezzi ritenuti idonei .

Il Consiglio direttivo, entro 15 giorni dal ricevimento di argomenti inviati dalla Amministrazione Comunale, deve esprimere il proprio parere ed inviare il verbale della riunione nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 (cinque) giorni, alla segreteria del Comune.

Il Consiglio direttivo su richiesta unanime di tutti i membri può chiedere l'inserimento all'o.d.g. di una determinata Commissione consigliere – in ragione della materia - la trattazione di una specifica problematica inerente la frazione, facendo salva l'autonomia funzionale dell'organismo consiliare.

Nel caso in cui un membro si assenti ingiustificatamente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio direttivo, quest'ultimo può valutare la decadenza del membro da votarsi a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei cittadini si riunisce presso le strutture comunali, ove disponibili ed è presieduta dal Coordinatore del Comitato o dal Vice Coordinatore in sua assenza.

In assenza di entrambi l'Assemblea sarà presieduta da uno dei presenti eletto a maggioranza semplice.

Durante l'Assemblea dei cittadini devono essere debitamente verbalizzati, su apposito registro, tutti gli interventi nonché i risultati delle eventuali votazioni.

ARTICOLO 14 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

E' istituita la Consulta delle frazioni, organo consultivo composto da due rappresentanti per ogni Comitato di partecipazione frazionale eletti all'interno dei singoli Consiglio Direttivi nella prima seduta successiva a quella delle elezioni del Consiglio Direttivo.

La Consulta delle frazioni viene riunita periodicamente, su richiesta dell'Amministrazione comunale, per la trattazione di argomenti riguardanti tutta la popolazione Vigontina.